



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

MOZIONE N. 205

PUBBLICITÀ SANITARIA: TUTELIAMO I CITTADINI DA CHI VUOLE LUCRARE SULLA SALUTE E SULLA MALATTIA

presentata il 20 febbraio 2017 dai Consiglieri Villanova, Sandonà, Riccardo Barbisan, Gidoni, Semenzato, Michieletto, Ciambetti e Possamai

Il Consiglio regionale del Veneto

VISTO:

- l'articolo 2, comma 1, del DL 4 luglio 2006, n. 223 convertito in legge 248/2006 (legge Bersani) secondo cui: *“In conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un’effettiva facoltà di scelta nell’esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuale (...) il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall’ordine”*;
- il comma 3 del medesimo disposto legislativo, secondo cui: *“Le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni di cui al comma 1 sono adeguate, anche con l’adozione di misure a garanzia della qualità delle prestazioni professionali, entro il 1 gennaio 2007. In caso di mancato adeguamento, a decorrere dalla medesima data le norme in contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono in ogni caso nulle.”*;

PREMESSO CHE:

- la normativa in materia di pubblicità dell’informazione sanitaria è stata più volte rivisitata nel corso degli ultimi anni (vedi la legge 248/2006 sopra richiamata, la legge 148/2011, il DPR n. 137/2012 e Codice Deontologico 2014);
- in particolare, l’articolo 4 del DPR n. 137/2012, prevede che la Pubblicità Informativa avente ad oggetto le Professioni Sanitarie è ammessa con ogni mezzo,

deve essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non dev'essere equivoca, ingannevole o denigratoria;

CONSIDERATO CHE:

- la pubblicità sanitaria deve essere corretta e onesta, a tutela dei rischi per la salute derivanti da forme di pubblicità ingannevole e nell'interesse dell'utenza;
- nei giorni scorsi è stata avviata una petizione promossa sia dalla Commissione Albo Odontoiatri sia dall'Associazione Nazionale Dentisti Italiani, diretta al Presidente della Repubblica e al Ministro della Salute volta a sottoporre al parere dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri non solo i messaggi pubblicitari degli iscritti agli Albi, ma tutta la pubblicità sanitaria, anche quella ad opera di soggetti terzi, catene e società commerciali;

RITENUTO che nel delineato quadro normativo gli Ordini professionali sono chiamati a verificare la trasparenza e la veridicità del messaggio pubblicitario e ad adottare misure a garanzia della qualità delle prestazioni professionali;

tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale

a intervenire presso il Governo della Repubblica affinché:

- a) i messaggi relativi all'informazione sanitaria a carattere pubblicitario assicurino la correttezza del messaggio al fine di garantire la qualità delle prestazioni professionali a tutela della salute dei cittadini;
- b) tutti i messaggi pubblicitari in campo sanitario, anche quelli ad opera di soggetti terzi, catene e società commerciali, siano sottoposti al parere degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.